



14 ottobre 2011

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili

Rapporto sugli esiti della procedura di consultazione

Ufficio federale dell'energia UFE

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	SITUAZIONE INIZIALE.....	3
1.2	PROCEDURA DI CONSULTAZIONE.....	3
2	VALUTAZIONE	4
2.1	POSIZIONE DI MASSIMA DI TUTTI I RAGGRUPPAMENTI.....	6
2.1.1	<i>Approvazione dell'avamprogetto di ordinanza</i>	<i>6</i>
2.1.2	<i>Rigetto dell'avamprogetto di ordinanza</i>	<i>6</i>
2.2	OSSERVAZIONI SUI SINGOLI PUNTI DELL'AVAMPROGETTO DI ORDINANZA.....	8
2.2.1	<i>Variante 1 anno o 3 mesi, articolo 3 capoverso 1b</i>	<i>8</i>
2.2.2	<i>Rilevamento dei piccoli importatori.....</i>	<i>8</i>
2.2.3	<i>Computo della quota di biogas</i>	<i>8</i>
2.2.4	<i>Entrata in vigore il 1° maggio 2012.....</i>	<i>8</i>
2.2.5	<i>Tecnologie innovative</i>	<i>9</i>
2.2.6	<i>Piccoli costruttori o costruttori di nicchia.....</i>	<i>9</i>
2.2.7	<i>Computo di emissioni di CO₂ particolarmente basse</i>	<i>9</i>
2.2.8	<i>Discriminazione di piccoli importatori e di importatori diretti.....</i>	<i>9</i>
2.3	RICHIESTE DI MODIFICA E DI COMPLEMENTO DI SINGOLI ARTICOLI	10
2.3.1	<i>Automobili, art. 2.....</i>	<i>10</i>
2.3.2	<i>Prima immatricolazione, art. 3.....</i>	<i>10</i>
2.3.3	<i>Raggruppamenti, art. 8.....</i>	<i>11</i>
2.3.4	<i>Emissioni di CO₂ determinanti, art. 9.....</i>	<i>11</i>
2.3.5	<i>Computo della quota di biogas, art. 10.....</i>	<i>11</i>
2.3.6	<i>Tecnologie innovative, art. 11.....</i>	<i>12</i>
2.3.7	<i>Deroghe dall'approvazione del tipo, art. 12.....</i>	<i>12</i>
2.3.8	<i>Procedura al momento dell'importazione, art. 15.....</i>	<i>12</i>
2.3.9	<i>Computo per i grandi importatori, art. 17.....</i>	<i>13</i>
2.3.10	<i>Acconti, art. 23.....</i>	<i>13</i>
2.3.11	<i>Garanzia, art. 24.....</i>	<i>13</i>
2.3.12	<i>Indennità d'esecuzione, art. 25.....</i>	<i>13</i>
2.3.13	<i>Computo di emissioni di CO₂ particolarmente basse, art. 28</i>	<i>14</i>
2.3.14	<i>Disposizioni transitorie, art. 29</i>	<i>14</i>
2.3.15	<i>Calcolo delle emissioni di CO₂ determinanti per le automobili senza attestazione secondo l'articolo 9 capoversi 1 – 3, allegato 1.....</i>	<i>15</i>
2.3.16	<i>Calcolo dell'obiettivo, allegato 2</i>	<i>15</i>
2.4	ULTERIORI OSSERVAZIONI.....	15
2.4.1	<i>Comunicazione</i>	<i>15</i>
2.4.2	<i>Autofurgoni</i>	<i>16</i>
2.4.3	<i>Distorsioni della concorrenza e protezione dei consumatori</i>	<i>16</i>
2.4.4	<i>Ammontare delle sanzioni</i>	<i>17</i>
3	INDICE DELLE ABBREVIAZIONI	18
4	ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	19

1 INTRODUZIONE

1.1 SITUAZIONE INIZIALE

Il 19 dicembre 2008 il Consiglio federale ha deciso di presentare la mozione 07.3004 della CAPTE-N («Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera») come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo» («Iniziativa contro i fuoristrada»). Nella votazione finale del 18 marzo 2011 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la relativa revisione parziale della legge sul CO₂. Il 23 giugno 2011 gli autori dell'iniziativa hanno quindi ritirato l'iniziativa popolare tramite dichiarazione di ritiro condizionato.

I principi in base ai quali ridurre le emissioni di CO₂ delle automobili sono disciplinati agli articoli 11d–11i e 13a della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ modificata (RS 641.71, modifica del ...). La legge prevede disposizioni fondamentali sul campo di applicazione, sul valore auspicato (130 g CO₂/km nel 2015), su eventuali nuovi valori auspicati per gli anni successivi al 2015, su disposizioni concernenti singoli obiettivi, sulla possibilità di costituire raggruppamenti, sull'entità delle sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e sulla destinazione dei proventi delle sanzioni.

L'avamprogetto di ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili è stato elaborato sotto l'egida dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Per l'elaborazione l'UFE si è servito della consulenza di esperti provenienti da altri Uffici federali e da importanti gruppi d'interesse. L'ordinanza contiene disposizioni dettagliate sull'esecuzione, sulle basi di dati utilizzate, sulla differenziazione tra gli importatori, sul calcolo degli obiettivi individuali, sulle scadenze, sulle deroghe e sulla presentazione di rapporti.

1.2 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

La procedura di consultazione è stata avviata l'8 agosto 2011 e si è conclusa il 30 settembre 2011.

Sono stati sollecitati i pareri dei Cantoni e delle associazioni intercantionali, delle associazioni economiche, delle organizzazioni ambientalistiche nonché delle associazioni degli automobilisti e dei trasporti. 41 dei 60 organismi interpellati hanno inoltrato un parere. Inoltre, sono stati depositati 23 pareri spontanei da altre organizzazioni.

2 VALUTAZIONE

Le due seguenti tabelle offrono una sintesi sui partecipanti alla procedura di consultazione e sulla loro valutazione dell'avamprogetto di ordinanza.

	Pareri sollecitati	di cui pervenuti	Ulteriori pareri inoltrati
Cantoni e Conferenze dei Governi cantonali	32	26	0
Organizzazioni ambientaliste	2	2	0
Organizzazioni dei consumatori	4	3	0
Associazioni degli automobilisti e dei trasporti	8	6	8
Organizzazioni che si occupano di politica energetica	4	1	0
Associazioni mantello di Comuni, città e regioni di montagna	2	0	1
Partiti politici	0	0	3
Associazioni economiche	2	1	2
Altri	6	2	9
Totale	60	41	23

Tabella 1. Raggruppamento dei partecipanti alla procedura di consultazione

	Pareri inoltrati	Sì	Sì, ma	No, ma	No	Astenuti
Cantoni e Conferenze dei Governi cantonali	26	17	6	3	0	0
Organizzazioni ambientaliste	2	0	2	0	0	0
Organizzazioni dei consumatori	3	0	0	2	1	0
Associazioni degli automobilisti e dei trasporti	14	0	9	2	3	0
Organizzazioni che si occupano di politica energetica	1	0	1	0	0	0
Associazioni mantello di Comuni, città e regioni di montagna	1	0	0	0	1	0
Partiti politici	3	0	2	0	1	0
Associazioni economiche	3	1	1	1	0	0
Altri	11	1	7	1	2	0
Totale	64	19	28	9	8	0

Tabella 2. Valutazione complessiva dei partecipanti alla procedura di consultazione

Legenda:

Sì:	Piena approvazione
Sì, ma:	Approvazione con proposte di modifica
No, ma:	Rigetto con disponibilità a scendere a compromessi
No:	Rigetto

2.1 POSIZIONE DI MASSIMA DI TUTTI I RAGGRUPPAMENTI

2.1.1 Approvazione dell'avamprogetto di ordinanza

I seguenti partecipanti alla procedura di consultazione danno la loro piena approvazione all'avamprogetto di ordinanza.

Cantoni: AG, BE, BL, BS, GE, GR, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TI, VD, VS, ZG, ZH

Associazioni economiche: espace.mobilité

Altri: ASIG

In totale 19 pareri

I seguenti partecipanti alla procedura di consultazione approvano l'avamprogetto di ordinanza, ma auspicano diverse modifiche.

Cantoni: FR, NE, GL, SG, TG, UR

Organizzazioni ambientaliste: Greenpeace, WWF

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, JAMA, strasseschweiz, AST, TCS

Organizzazioni che si occupano di politica energetica: FSE

Partiti politici: Giovani Verdi, I Verdi

Associazioni economiche: USAM

Altri: Centre Patronal, EC Car, UP, Porsche, JLR, FER, taxisuisse

In totale 28 pareri

2.1.2 Rigetto dell'avamprogetto di ordinanza

I seguenti partecipanti alla procedura di consultazione respingono l'avamprogetto di ordinanza in tutte le sue parti.

Organizzazioni dei consumatori: kf

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: Auto Lease Group, E.A.I.V.T., VFAS

Partiti politici: UDC

Altri: Car Consulting Bischof, SAB, fleetcar

In totale 8 pareri

I seguenti partecipanti alla procedura di consultazione respingono l'avamprogetto di ordinanza, manifestando tuttavia la loro disponibilità a scendere a compromessi.

Cantoni: AI, AR, JU

Organizzazioni dei consumatori: FRC, FPC

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: AASA, NAATA

Associazioni economiche: handelskammer beider basel

Altri: ECO SWISS

In totale 9 pareri

I seguenti motivi sono adottati per il rigetto dell'avamprogetto di ordinanza:

- Potrebbe venire compromesso il libero scambio nel settore delle automobili. In questo modo si verificherebbe una distorsione della concorrenza che, in ultima analisi, andrebbe a scapito dei consumatori svizzeri. (E.A.I.V.T., VFAS, Auto Lease Group)
- Le importazioni dirette e quelle parallele vengono ostacolate e rincarate. (kf, VFAS, FRC, FPC, AI)
- L'ordinanza causa doppie imposizioni. (Car Consulting Bischof, E.A.I.V.T., kf, NAATA, VFAS)

- Vengono introdotti nuovi ostacoli per i piccoli importatori. (Car Consulting Bischof, kf, FRC, VFAS, FPC, AR)
- Non è rispettato il principio di causalità. (ECO SWISS, VFAS, FPC)
- Contrariamente a quanto sancito nei regolamenti UE, non sono previste deroghe per i veicoli senza approvazione generale CE. (Auto Lease Group, AASA, E.A.I.V.T., NAATA)
- L'ordinanza è in contraddizione con la normativa europea. (VFAS)
- L'attuazione secondo l'avamprogetto di ordinanza comporta oneri amministrativi supplementari. (VFAS, UDC, AI)
- L'ordinanza si ripercuote in modo negativo sull'ambiente, visto che incentiva ad acquistare piuttosto automobili inefficienti e usate anziché vetture nuove ed efficienti. (VFAS)
- Non è prevista la possibilità di compensazioni all'estero mediante certificati negoziabili. (handelskammer beider basel)
- I Cantoni devono affrontare oneri supplementari, aumenta il bisogno di informazione e saranno inevitabili dei ritardi. Senza una compensazione da parte della Confederazione, l'avamprogetto di ordinanza non può essere sostenuto. (JU)

2.2 OSSERVAZIONI SUI SINGOLI PUNTI DELL'AVAMPROGETTO DI ORDINANZA

2.2.1 Variante 1 anno o 3 mesi, articolo 3 capoverso 1b

Le automobili non rientrano nella regolamentazione dei 130 g se la prima immatricolazione all'estero risale a un anno / tre mesi prima. Determinante è la durata tra la prima immatricolazione e la dichiarazione doganale in Svizzera.

I seguenti partecipanti si sono espressi a favore della variante "un anno".

Cantoni: AG, BE, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH

Organizzazioni ambientaliste: Greenpeace, WWF

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, ACS, UPSA, AST, strasseschweiz, TCS

Organizzazioni che si occupano di politica energetica: FSE

Partiti politici: Giovani Verdi, I Verdi

Altri: Centre Patronal, ECO SWISS, FER

In totale 31 pareri

I seguenti partecipanti si sono espressi a favore della variante "tre mesi".

Cantoni: AI, AR, BL, BS, GR

In totale 5 pareri

2.2.2 Rilevamento dei piccoli importatori

I seguenti partecipanti sono espressamente a favore del rilevamento dei piccoli importatori nell'avamprogetto di ordinanza.

Cantoni: BL, BS

Organizzazioni ambientaliste: Greenpeace, WWF

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: AST

Organizzazioni che si occupano di politica energetica: FSE

In totale 6 pareri

2.2.3 Computo della quota di biogas

I seguenti partecipanti sono espressamente a favore del computo della quota di biogas.

Cantoni: NE, SG

Organizzazioni ambientaliste: Greenpeace, WWF

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, strasseschweiz, AST

Organizzazioni che si occupano di politica energetica: FSE

Altri: ASIG, Centre Patronal

In totale 10 pareri

2.2.4 Entrata in vigore il 1° maggio 2012

I seguenti partecipanti sono chiaramente a favore di un'entrata in vigore il 1° maggio 2012.

Cantoni: BE, FR, JU, NW, OW, SZ, TG, UR

In totale 8 pareri

I seguenti partecipanti sono contrari ad un'entrata in vigore il 1° maggio 2012. Taluni auspicano un anticipo della data, mentre altri chiedono di posticipare l'entrata in vigore. Le relative motivazioni sono illustrate al capitolo 2.3.14.

Organizzazioni ambientaliste: Greenpeace, WWF

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, JAMA, AST, VFAS

Organizzazioni che si occupano di politica energetica: FSE

Partiti politici: Giovani Verdi, I Verdi, UDC

Associazioni economiche: handelskammer beider basel, USAM

Altri: UP, Porsche, taxisuisse

In totale 18 pareri

2.2.5 Tecnologie innovative

I seguenti partecipanti sono esplicitamente a favore di una deroga per le “tecnologie innovative”.

Cantoni: NE

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, ASTAG, auto-schweiz

Associazioni economiche: USAM

Altri: Centre Patronal, taxisuisse

In totale 7 pareri

2.2.6 Piccoli costruttori o costruttori di nicchia

I seguenti partecipanti sono esplicitamente favorevoli all'introduzione di una deroga per i costruttori piccoli o di nicchia.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ASTAG, auto-schweiz

Associazioni economiche: USAM

Altri: taxisuisse

In totale 4 pareri

2.2.7 Computo di emissioni di CO₂ particolarmente basse

I seguenti partecipanti sono esplicitamente favorevoli all'introduzione di una deroga per le automobili con emissioni di CO₂ particolarmente basse.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, ASTAG, auto-schweiz

Associazioni economiche: USAM

Altri: Centre Patronal, handelskammer beider basel, taxisuisse

In totale 7 pareri

2.2.8 Discriminazione di piccoli importatori e di importatori diretti

I seguenti partecipanti sottolineano in modo esplicito il rischio che la regolamentazione proposta possa discriminare i piccoli importatori o gli importatori privati rispetto ai grandi importatori.

Cantoni: AI, AR, NE, TG

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, UPSA, Auto Lease Group, E.A.I.V.T., strasseschweiz, NAATA, TCS, VFAS

Organizzazioni dei consumatori: kf, FRC, FPC

Associazioni economiche: USAM

Altri: Car Consulting Bischof, Centre Patronal, EC Car, FER, fleetcar

In totale 21 pareri

2.3 RICHIESTE DI MODIFICA E DI COMPLEMENTO DI SINGOLI ARTICOLI

2.3.1 Automobili, art. 2

Ai sensi della legge sul CO₂, devono essere considerate automobili i veicoli che, in precedenza, non sono mai stati immatricolati all'estero.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: VFAS

In totale 1 parere

Per i veicoli, che a seguito di una trasformazione non possono più essere considerati automobili e che vengono immatricolati provvisoriamente, occorre prevedere una disposizione speciale.

Cantoni: TI

In totale 1 parere

Devono essere escluse le automobili senza approvazione generale CE. In alternativa, per questi veicoli potrebbe essere introdotto un obiettivo speciale (analogamente agli obiettivi stabiliti per i piccoli costruttori o i costruttori di nicchia).

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: VFAS, AASA, E.A.I.V.T., Auto Lease Group, NAATA

In totale 5 pareri

2.3.2 Prima immatricolazione, art. 3

Le automobili immatricolate precedentemente all'estero dovrebbero essere esonerate dal pagamento della tassa.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: VFAS, NAATA

In totale 2 pareri

Vanno considerate automobili immatricolate per la prima volta i veicoli importati in Svizzera dopo il 31 dicembre 2012; determinante sarà la data dello sdoganamento. Questa richiesta è avanzata in relazione alla proposta di mettere in vigore l'ordinanza il 1.1.2013.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: UPSA, VFAS

Altri: FER

In totale 3 pareri

Le automobili immatricolate a partire dal primo anno di riferimento all'estero dovranno rientrare subito nella regolamentazione dei 130 g.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ASTAG, auto-schweiz

Associazioni economiche: USAM

Altri: UP, Porsche, taxisuisse

In totale 6 pareri

Va sottolineato in modo chiaro che le automobili non devono essere immatricolate nell'arco di un anno o di tre mesi, vista l'impossibilità di procedere ai relativi controlli.

Cantoni: TI

In totale 1 parere

2.3.3 Raggruppamenti, art. 8

Si esige che i membri di un raggruppamento possano scambiarsi informazioni anche sul peso a vuoto medio. Ciò faciliterebbe la pianificazione.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 9 pareri

Lo statuto del costruttore di nicchia dovrà essere congelato fino al 2015 al massimo (durata dell'ordinanza). Variazioni nei rapporti di proprietà potrebbero comportare la perdita dello statuto di costruttore di nicchia nell'anno di riferimento successivo.

Altri: Porsche

In totale 1 parere

2.3.4 Emissioni di CO₂ determinanti, art. 9

I seguenti partecipanti reputano la base di dati dell'approvazione del tipo inadeguata per attuare le misure, visto che nel caso di un raggruppamento di diversi modelli si considera solo il valore di emissione più elevato. È preferibile una variante basata sui dati del Certificate of Conformity (COC).

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz, TCS, VFAS

Associazioni economiche: USAM

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 13 pareri

Per garantire alle automobili senza approvazione generale CE le stesse condizioni in vigore nell'UE, dovranno essere applicati i principi di tassazione comunitari, sempreché i calcoli secondo l'allegato 1 non prevedano un importo della sanzione inferiore.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: UPSA, VFAS

Altri: FER

In totale 3 pareri

Per le automobili i cui dati relativi alle emissioni non possono essere calcolati secondo l'allegato 1 deve essere possibile individuare le emissioni di CO₂ misurando quest'ultime o il consumo di carburante.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, strasseschweiz, TCS

In totale 3 pareri

2.3.5 Computo della quota di biogas, art. 10

La percentuale della quota di biogas computabile dovrà essere aumentata dal previsto 10 per cento al 20 per cento.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, UPSA, strasseschweiz, TCS

Altri: FER

In totale 5 pareri

In linea di massima è positivo un maggiore impiego di veicoli dotati di motori alimentati con gas naturale. La regolamentazione speciale si giustifica però soltanto se gli esercenti delle stazioni di servizio e dei distributori di gas possono provare il rispetto della quota di biogas.

Cantoni: SG

In totale 1 parere

2.3.6 Tecnologie innovative, art. 11

L'UFE deve esaminare l'efficacia delle tecnologie innovative secondo criteri svizzeri. Se l'efficacia non è provata, non viene accettato il computo.

Organizzazioni ambientaliste: Greenpeace, WWF

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: AST

Organizzazioni che si occupano di politica energetica: FSE

Partiti politici: I Verdi

Altri: Centre Patronal

In totale 6 pareri

La prova va fornita attraverso i dati COC.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, JAMA, strasseschweiz, TCS, VFAS

Associazioni economiche: USAM

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 14 pareri

2.3.7 Deroche dall'approvazione del tipo, art. 12

Il calcolo va effettuato a partire dai dati COC, visto che nella prassi è difficile o impossibile attestare minori emissioni di CO₂ attraverso i VIN.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz, TCS, VFAS

Associazioni economiche: USAM

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 13 pareri

Per quanto concerne le emissioni di CO₂ di un automobile, va applicato il valore più basso nei dati COC e TG.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: VFAS

In totale 1 parere

2.3.8 Procedura al momento dell'importazione, art. 15

Per garantire la parità di trattamento, le importazioni di veicoli con e senza approvazione del tipo, sommate nel computo complessivo, dovranno essere equiparate sul piano esecutivo. La sanzione non deve essere pagata obbligatoriamente prima dell'immatricolazione.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, UPSA, strasseschweiz, VFAS, TCS

Altri: Centre Patronal, FER

In totale 7 pareri

Se l'importatore dimostra che in occasione della prima immatricolazione all'estero è già stata pagata una tassa sulle emissioni di CO₂, quest'ultima dovrà essere dedotta dall'importo della sanzione svizzera. Non deve essere possibile una tassazione cumulativa.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: TCS

In totale 1 parere

2.3.9 Computo per i grandi importatori, art. 17

L'UFE procede soltanto a un computo provvisorio. Quest'ultimo contempla una lista nella quale figurano almeno le seguenti informazioni per ogni automobile: numero VIN, peso a vuoto ed emissioni di CO₂. I grandi importatori possono controllare la lista e opporsi entro un termine di 3 mesi. Al decorrere di tale termine, l'UFE emette la fattura finale.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz

Associazioni economiche: USAM

Altri: UP, Porsche, taxisuisse

In totale 8 pareri

2.3.10 Acconti, art. 23

Si dovrebbe rinunciare alla riscossione degli acconti.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz

Associazioni economiche: handelskammer beider basel, USAM

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 12 pareri

Se non è possibile rinunciare alla riscossione degli acconti, quest'ultima deve avvenire sulla base di un computo trimestrale provvisorio nell'anno di riferimento.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 9 pareri

2.3.11 Garanzia, art. 24

Le sanzioni per eventuali ritardi nel pagamento della fattura finale dovranno scattare soltanto allo scadere del termine supplementare impartito secondo l'art. 20 cpv. 1.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 9 pareri

2.3.12 Indennità d'esecuzione, art. 25

L'indennità d'esecuzione pari a 1,5 milioni di franchi deve essere fissata come limite massimo. Le autorità d'esecuzione devono giustificare le proprie spese.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz

Associazioni economiche: USAM

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 10 pareri

2.3.13 Computo di emissioni di CO₂ particolarmente basse, art. 28

Entro il 2015 le automobili che producono emissioni inferiori a 50 g CO₂/km dovranno essere computate 3,5 volte.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz

Associazioni economiche: USAM

Altri: UP, Porsche, FER, taxisuisse

In totale 10 pareri

La ponderazione più alta delle automobili con emissioni inferiori a 50 g CO₂/km risulta irritante. Secondo i Giovani Verdi, occorrerebbe introdurre, parallelamente, una ponderazione più forte per i veicoli con emissioni superiori a 250 g CO₂/km.

Partiti: Giovani Verdi, I Verdi

Cantoni: TI

In totale 3 pareri

Il limite di 50 g CO₂/km è considerato troppo basso, visto che contempla unicamente i veicoli elettrici “puri”, ovvero quelli dotati di *range extender* o *plug-in-hybride*. I veicoli ibridi ne sono esclusi. Inoltre, vista la situazione dell’approvvigionamento elettrico, non è opportuno aumentare il consumo di energia elettrica senza avere le idee chiare su come soddisfare il fabbisogno supplementare.

Associazioni economiche: handelskammer beider basel

In totale 1 parere

2.3.14 Disposizioni transitorie, art. 29

Il primo anno di riferimento inizia nel 2012 e dura X mesi. È auspicabile che la legge entri in vigore nel 2012, tuttavia soltanto se potrà essere garantita un’esecuzione ineccepibile. Per il primo anno di riferimento non dovrà essere riscosso un acconto; si procederà unicamente al pagamento del conteggio finale.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, ACS, ASTAG, auto-schweiz, JAMA, strasseschweiz

Associazioni economiche: USAM

Altri: UP, Porsche, taxisuisse

In totale 10 pareri

La legge dovrà entrare in vigore il 1.1.2012.

Organizzazioni ambientaliste: Greenpeace, WWF

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: AST

Organizzazioni che si occupano di politica energetica: FSE

Partiti politici: Giovani Verdi, I Verdi

In totale 5 pareri

Il primo anno di riferimento dovrà iniziare il 1.1.2013 e durare 1 anno.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, UPSA, VFAS

Altri: FER

In totale 4 pareri

2.3.15 Calcolo delle emissioni di CO₂ determinanti per le automobili senza attestazione secondo l'articolo 9 capoversi 1 – 3, allegato 1

Il consumo e le emissioni dovranno essere calcolati in base al peso e alla potenza, indipendentemente dal tipo di carburante. Entrambi i parametri dovranno pertanto essere integrati in tutte le formule per il calcolo delle emissioni di CO₂ determinanti, in particolare nel caso del diesel.

Cantoni: GL, GR

In totale 2 pareri

Occorre prevedere delle formule anche per i veicoli a gas liquido o con gas naturale e per i veicoli con motore diesel e propulsione ibrida-elettrica o elettrica.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: UPSA, FER

Cantoni: GL

In totale 3 pareri

2.3.16 Calcolo dell'obiettivo, allegato 2

Il peso non deve essere preso in considerazione per il calcolo dell'obiettivo. La formulazione proposta favorisce gli importatori la cui flotta di veicoli è diventata più pesante. In questo modo mancano incentivi che favoriscono l'importazione di veicoli più leggeri. Sono richieste diverse modifiche per le modalità di calcolo: la retta del valore obiettivo deve essere meno accentuata, per il calcolo devono essere presi in considerazione il piano di appoggio oppure la potenza anziché il peso.

Organizzazioni ambientaliste: WWF

Cantoni: BL, BS, GL, SG, UR, GR

Organizzazioni che si occupano di politica energetica: FSE

Partiti politici: Giovani Verdi, I Verdi

In totale 10 pareri

Il peso medio e il relativo adeguamento (ogni tre anni anziché annualmente) dovrà essere armonizzato con la normativa dell'UE.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, JAMA

In totale 2 pareri

2.4 Ulteriori osservazioni

2.4.1 Comunicazione

Gli Uffici federali responsabili devono informare costantemente la popolazione e gli organismi interessati sulle procedure e le responsabilità in modo unitario, capillare e trasparente. Devono essere minimizzati i possibili conflitti agli sportelli, legati in particolare a ritardi o a sanzioni che devono essere pagate prima dell'immatricolazione.

Cantoni: AR, BE, FR, GL, GR, SG, SH, SZ, TG, JU

In totale 10 pareri

Per garantire un'esecuzione efficiente, occorre segnalare in modo chiaro e semplice i piccoli e grandi importatori sul modulo 13.20.

Cantoni: AR, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SZ, TI, UR, ZH

In totale 11 pareri

2.4.2 Autofurgoni

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ devono essere applicati a tutti i veicoli immatricolati non soggetti alla TTPCP. L'ordinanza non deve perciò essere limitata alle automobili, ma prendere in considerazione anche gli autofurgoni e le motociclette.

Cantoni: GL, NE, UR, GR

In totale 4 pareri

2.4.3 Distorsioni della concorrenza e protezione dei consumatori

Tutti gli importatori, indipendentemente dal numero di veicoli importati, devono pagare singolarmente una sanzione se è superato il valore obiettivo. Non deve essere possibile effettuare compensazioni, visto che in questo modo gli acquirenti di veicoli meno inquinanti sovvenzionerebbero anche le automobili con maggiori emissioni e si violerebbe il principio di causalità.

Organizzazioni dei consumatori: FPC

In totale 1 parere

Anche i piccoli importatori dovranno avere la possibilità di procedere a compensazioni. Il pagamento della sanzione per veicolo continuerà ad avvenire prima dell'immatricolazione. Alla fine dell'anno, i piccoli importatori potranno effettuare il computo di tutti i veicoli importati e presentare una domanda di restituzione.

Altri: EC Car

In totale 1 parere

Ai piccoli importatori dovrà essere rilasciato un certificato per i veicoli con emissioni di CO₂ inferiori al valore obiettivo per attestare la differenza tra le emissioni di CO₂ effettive e il valore obiettivo. In questo contesto, vanno rilevate anche le emissioni di CO₂ particolarmente basse, secondo l'art. 28. Nel caso di immatricolazione di veicoli con emissioni di CO₂ superiori al valore obiettivo, devono poter essere conteggiati i certificati CO₂.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: UPSA

Associazioni economiche: USAM

Altri: FER

In totale 3 pareri

Per i piccoli importatori dovrà essere stabilito un importo massimo, secondo cui le sanzioni per ogni singolo veicolo non devono superare il triplo dell'ammontare pagato dai grandi importatori della stessa marca per un singolo veicolo importato durante l'anno precedente – maggiorato di un importo forfettario pari a 2 000 franchi.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACS, strasseschweiz, TCS

In totale 3 pareri

La sanzione per veicolo per i piccoli importatori e per gli importatori diretti non deve superare i 2 000 franchi.

Altri: Centre Patronal

In totale 1 parere

Nel caso di importazione di singoli veicoli di marche poco diffuse, non importate dai grandi importatori, la sanzione non deve superare il triplo dell'ammontare pagato dal grande importatore che ha avuto la sanzione più alta per un singolo veicolo durante l'anno precedente – maggiorato di un importo forfettario di 2 000 franchi.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: TCS

In totale 1 parere

2.4.4 Ammontare delle sanzioni

L'ammontare delle sanzioni deve essere adeguato all'attuale tasso di cambio euro-franco di 1,20.

Associazioni degli automobilisti e dei trasporti: ACEA, ACS, UPSA, ASTAG, auto-schweiz, strasseschweiz, TCS

Altri: UP, Porsche, Centre Patronal, FER, taxisuisse

In totale 12 pareri

3 INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

AASA	American Automotive Shippers Associaton
ACEA	European Automobile Manufacturers' Association
COC	Certificate of Conformity, Übereinstimmungsbescheinigung
FRC	Fédération Romande des Consommateurs
ACS	Automobile Club Svizzero
UPSA	Unione professionale svizzera dell'automobile
ASTAG	Associazione svizzera dei trasportatori stradali
E.A.I.V.T	European Association of Independent Vehicle Traders
UP	Unione Petrolifera
FER	Fédération des Entreprises Romandes
JAMA	Japan Automobile Manufacturers Association
JLR	Jaguar Land Rover
kf	Konsumentenforum
NAATA	North American Automobile Trade Association
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
FSE	Fondazione svizzera per l'energia
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
FPC	Fondazione per la protezione dei Consumatori
UDC	Unione Democratica di Centro
TCS	Touring Club Svizzero
AST	Associazione svizzera dei trasporti
VFAS	Verband freier Autohandel Schweiz
ASIG	Associazione Svizzera dell'Industria del Gas
WWF	World Wildlife Fund

4 ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE

Cantoni	AG, AR, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH
Organizzazioni che si occupano di politica energetica	FSE
Associazioni mantello di Comuni, città e regioni di montagna	SAB
Organizzazioni dei consumatori	Konsumentenforum, FPC, FRC
Partiti politici	Giovani Verdi, I Verdi, UDC
Organizzazioni ambientaliste	WWF, Greenpeace
Associazioni degli automobilisti e dei trasporti	UPSA, auto-schweiz, ACS, AST, strasseschweiz, TCS, JAMA, ASTAG, VFAS, Auto Lease Group, ACEA, AASA, E.A.I.V.T,
Associazioni economiche	handelskammer beider basel, espace.mobilité, NAATA, USAM
Altri	Unione petrolifera, Porsche, Jaguar / Land Rover JLR, Centre Patronal, FER, taxisuisse, EC Car, ASIG, fleetcar, Car Consulting Bischof, ECO SWISS